



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 16/2016

ARGOMENTI

- Decreto Enti locali e riapertura rateizzazioni per contribuenti decaduti
- Approvata la legge sulla semplificazione e razionalizzazione in agricoltura
- Circolare 35E Controlled Foreign Companies
- Differito al 15 settembre 2016 il termine di presentazione del 770/2016
- Nuovo elenco White List
- Strutture autorizzate: obbligo dal 2016 di invio dati sanitari

APPROFONDIMENTI

- 770 2016 : proroga al 15 Settembre 2016

IN BREVE

Decreto Enti locali e riapertura rateizzazioni per contribuenti decaduti

Il decreto legislativo sugli enti locali, pubblicato in Gazzetta il 20 agosto, in sede di conversione è stato arricchito di un nuovo articolo il 13 bis che ha **riaperto la possibilità di rateizzare** per contribuenti decaduti di precedenti rateizzazioni con Equitalia.

La domanda di rateizzazione, se presentata **entro il 20 di ottobre**, consente di accedere al nuovo piano di rientro senza dover saldare le rate scadute della precedente rateizzazione. Dopo il 20 ottobre invece la rateizzazione può essere concessa ma solo a condizione che vengano saldate le rate scadute.

Sul sito di Equitalia sono già pronte le istruzioni e il modello.

Approvata la legge sulla semplificazione e razionalizzazione in agricoltura

La legge sulla semplificazione in agricoltura è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016, apporta molte novità in agricoltura e lascia spazio a molti cambiamenti futuri attraverso numerose deleghe al Governo.

Oltre a numerose disposizioni riguardanti incentivi o agevolazioni per singoli prodotti, **le principali novità** che entrano **in vigore già dal 25 agosto** riguardano:

- ◆ **semplificazioni in materia di controlli**; come ad esempio l'esonero dall'obbligo di accompagnamento con il passaporto per i bovini destinati alla sola commercializzazione nazionale;
- ◆ l'introduzione **della parità tra i sessi** nei consorzi di tutela;
- ◆ l'**estensione della prelazione agraria** anche per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) (prima riservata solo ai coltivatori diretti);
- ◆ la **riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi** (passano da 180 a 60);
- ◆ la **nascita del SIB il sistema informativo per il biologico** a sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
- ◆ la **modifica dei contributi dovuti dal 2017 al CONOE**(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali animali esausti);
- ◆ l'**istituzione della Banca delle terre agricole** con l'inventario completo per la domanda e l'offerta dei terreni e delle imprese agricole.

Circolare 35E Controlled Foreign Companies

La **Circolare 35E del 4 agosto** è un vero e proprio compendio della disciplina da applicare alle CFC - Controlled Foreign Companies (CFC), necessaria per chiarire l'accavallarsi di modifiche che si sono succedute nel 2015 e 2016.

Superate le black e white list, per stabilire se un paese è a fiscalità privilegiata, ai fini dell'applicazione della disciplina CFC, occorre dal 1 gennaio 2016 fare riferimento esclusivamente al **livello nominale di tassazione** che non deve essere inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

La Legge di stabilità 2016 ha inoltre **escluso** dalla nozione di paesi con regimi fiscali privilegiati, **gli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico europeo** che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, estendendo tale nozione anche all'esercizio 2015.

La Circolare precisa che tra i Paesi SEE trasparenti, oltre all'Islanda e alla Norvegia, può essere incluso anche il Liechtenstein.

Dal 2016 quindi anche il criterio dello scambio di informazioni è abolito: **per individuare i regimi a fiscalità privilegiata** non bisogna più fare riferimento a specifici provvedimenti amministrativi, ma è lo stesso contribuente destinatario delle norme CFC che deve verificare che il **"livello nominale di tassazione"** non deve essere inferiore al 50% dell'aliquota nominale italiana. Il socio residente in Italia deve pertanto effettuare un monitoraggio costante dell'aliquota nominale del Paese di localizzazione della controllata.

Nuovo elenco White List

Il decreto 9 agosto pubblicato in gazzetta il 22 agosto contiene **l'elenco dei paesi collaborativi** – White List - ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

L'impatto di questa lista tuttavia ha riflessi anche su altri adempimenti, come ad esempio la compilazione del quadro RW, che prevede l'indicazione delle partecipazioni in società straniere con modalità diverse a secondo che si tratti di paesi collaborativi o non collaborativi.

Strutture autorizzate: obbligo dal 2016 di invio dati sanitari

Da ultimo vi segnaliamo un decreto del 2 agosto che detta le **istruzioni per le strutture autorizzate che sono obbligate dal 2016 alla trasmissione delle spese sanitarie al sistema TS**.

Queste strutture devono registrarsi al sistema TS **entro il 30 settembre 2016**.

L'obbligo di trasmissione delle spese sanitarie, da effettuarsi entro il termine massimo del 31 gennaio 2017, riguarderà le seguenti categorie:

- ◆ ASL;
- ◆ aziende ospedaliere;
- ◆ istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari;
- ◆ farmacie pubbliche e private;
- ◆ presidi di specialistica ambulatoriale;
- ◆ strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- ◆ altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- ◆ strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate (per le spese sanitarie 2016).

APPROFONDIMENTI

770/2016: proroga al 15 settembre

Il termine di presentazione del **modello 770/2016**, in scadenza il **22 agosto 2016**, slitta al **15 settembre 2016** per effetto del DPCM 26.07.2016.

Con la proroga della dichiarazione, **slitta alla stessa data anche il termine ultimo per:**

- ◆ **ravvedersi** con la **sanzione del 3,75%** sulle ritenute omesse del 2015;
- ◆ **presentare la dichiarazione omessa dell'anno scorso** (Mod. 770/2015), con la **riduzione a metà delle relative sanzioni**, che saranno comunque irrogate dall'Ufficio.

770/2016: LA PROROGA AL 15.09.2016	
770/2016 PROROGATO AL 15 SETTEMBRE 2016	Il modello 770/2016 doveva essere presentato entro il 22 agosto¹ , tuttavia per effetto del DPCM 26.07.2016 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.07.2016, il termine è stato posticipato al 15 settembre 2016 .
SANZIONI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. 770/2016	<p>L'omessa presentazione del modello 770/2016 comporta l'applicazione della sanzione²:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 Euro; ◆ da 250 Euro a 1.000,00 Euro nel caso in cui le ritenute siano state versate. <p>Scatta il reato penale, in caso di omessa presentazione del modello 770, se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50mila euro. In tal caso il reato si consuma non alla data di scadenza del modello 770 (quest'anno il 15.09.2016), ma al 90° giorno successivo (quindi il 14.12.2016). Infatti, entro tale arco di tempo, il contribuente può presentare la c.d. dichiarazione tardiva.</p>
PROROGA AL 15.09.2016 ANCHE PER IL RAVVEDIMENTO DELLE RITENUTE 2015	<p>Il termine di invio del modello 770/2016, che ora è il 15.09.2016 anziché il 22.08.2016, costituisce anche l'ultimo giorno per poter sanare, con l'applicazione della sanzione del 3,75%, eventuali irregolarità nel versamento delle ritenute del 2015, e procedere alla compilazione corretta del mod. 770/2016, prima del suo invio. Ai fini del ravvedimento, infatti, rilevano le eventuali proroghe relative all'invio del modello 770.</p> <p>Entro il 15.09.2016, quindi, i sostituti d'imposta che non avessero versato in tutto o in parte le ritenute alla fonte operate nel periodo d'imposta 2015, potranno regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, versando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le ritenute operate ma non versate; ◆ la sanzione del 30% in misura ridotta ad 1/8, quindi pari al 3,75% dell'importo non versato, se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione (mod. 770) relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (in questo caso 2015). Nel mod. F24 deve essere indicato il codice tributo "8906"; ◆ gli interessi moratori al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. Gli interessi da ravvedimento per i versamenti delle ritenute da parte dei sostituti devono essere versati cumulativamente al codice tributo riconducibile alla ritenuta omessa.

¹ Termine così slittato a causa di due coincidenze: la cadenza festiva del 31 luglio, la sospensione feriale fino al 20 agosto, e la festività del 21 agosto.

²Art. 1 comma 1 D.lgs. 471/1997.

	<p>E' bene ricordare che se entro i termini di presentazione del modello 770/2016 (quindi entro il 15.09.2016), risultano omesse ritenute del 2015 per importi superiori a 150mila Euro, scatta il reato penale e si è puniti con la reclusione da sei mesi a due anni. Perché la fattispecie di reato si concretizzi è sufficiente che le ritenute siano dovute in base al modello 770, non essendo più necessario che risultino anche dalla certificazione rilasciata dai sostituti (come previsto nella disciplina previgente).</p> <p>Pertanto è possibile, entro il 15.09.2016, porre rimedio versando le ritenute per un ammontare che permetta di scendere sotto la cifra di 150mila Euro.</p>
MOD. 770/2015 OMESSO ENTRO IL 15.09.2016, CON SANZIONI RIDOTTE	<p>Per effetto di quanto previsto dal D.lgs. 158/2015, inoltre, è possibile presentare la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione del periodo d'imposta successivo con la riduzione alla metà delle sanzioni previste. Pertanto entro il 15.09.2016 sarà possibile presentare il modello 770/2015 omesso, senza ravvedimento operoso, ma con applicazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio ridotte della metà.</p>